



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Provincia di Palermo



Regolamento sulla TUTELA della RISERVATEZZA dei DATI PERSONALI

- I n d i c e -

Capo I

Principi generali

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Definizioni di riferimento
- Art. 4 Individuazione della banca dati

Capo II

Obblighi del titolare del trattamento

- Art. 5 Doveri del responsabile
- Art. 6 Trattamento dei dati
- Art. 7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati

Capo III

Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 8 Consenso
- Art. 9 Casi di esclusione del consenso
- Art. 10 Informazione
- Art. 11 Diritti dell'interessato
- Art. 12 Limiti all'esercizio dei diritti

Capo IV

Trattamento dei dati particolari

- Art. 13 Dati sensibili
- Art. 14 Trattamenti soggetti a regime speciale
- Art. 15 Dati inerenti alla salute

Capo V

Sanzioni e controlli

- Art. 16 Omessa o infedele notificazione
- Art. 17 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
- Art. 18 Rapporti con il Garante
- Art. 19 Controlli
- Art. 20 Tutela
- Art. 21 Disposizione finale e di rinvio

Capo I

Principi generali

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.

Esso garantisce, inoltre, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Art. 2

FINALITÀ

Il Comune, nelle sue articolazioni, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed alla identità delle persone fisiche o giuridiche, favorendo la trasmissione di dati o di documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

Art. 3

DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di garante si fa richiamo a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1 della Legge 1996/675.

In particolare, si intende:

a) per banca dati, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

b) per trattamento, qualunque operazione svolta con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, la organizzazione, la conservazione, la elaborazione, la modificazione, la selezione, la estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per dato personale, qualunque informazione relativa ai soggetti di cui all'art. 1, identificati o identificabili anche indirettamente,

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione di cui si viene a conoscenza;

d) per titolare, la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali;

e) per responsabile, la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente od organismo preposti al trattamento di dati personali;

f) per interessato, la persona fisica o giuridica l'ente o l'organismo cui si riferiscono i dati personali;

g) per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche attraverso la consultazione;

h) per diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma;

i) per dato anonimo, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un soggetto identificato o identificabile;

l) per blocco, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per Garante, l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30 della Legge.

Art. 4

INDIVIDUAZIONE DELLA BANCA DATI

Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate in ognuna delle sezioni cui si compone l'attuale ordinamento degli uffici.

I responsabili delle sezioni comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della notificazione al garante, ex art. 7 della legge, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata, e ciò nel caso in cui si intende procedere ad un trattamento dei dati di cui si è in possesso.

Pertanto sono in possesso di banche dati tutti gli uffici comunali e quindi i singoli addetti.

Capo II

Obblighi del titolare del trattamento

Art. 5

DOVERI DEL RESPONSABILE

Al responsabile di ogni singola banca dati, che, nella specie, coincide con l'addetto a ciascun servizio, competono:

- le operazioni di trattamento di dati affidati al suo ufficio;
 - la responsabilità dei procedimenti di rettifica dei dati;
 - la realizzazione delle singole banche dati cui è addetto;
 - la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
 - il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.
- Ad egli, inoltre, compete quanto previsto all'art. 7 della legge.

Art. 6

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

In ogni caso, il trattamento dei dati può avvenire anche in forma non automatizzata e deve, in tal caso, sottostare alle norme del presente regolamento.

Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.

Il responsabile dell'Ufficio Protocollo avrà cura di garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al protocollo generale.

Art. 7

MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;

- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta la identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi vengono raccolti o trattati.

Capo III

Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 8

CONSENSO

Il trattamento di dati personali da parte di privati o enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

Esso è validamente prestato solo se espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 10 della legge.

Art. 9

CASI DI ESCLUSIONE DEL CONSENSO

Il consenso non è richiesto quando il trattamento riguarda dati raccolti e tenuti in base ad un obbligo di legge, di regolamento o da normativa comunitaria oppure quando è connesso alla conservazione di obblighi contrattuali.

Inoltre, esso non è richiesto in tutti i casi previsti dall'art. 12 della legge.

Art. 10

INFORMAZIONE

A cura del responsabile della banca dati viene data diffusione, anche orale, degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge. Più precisamente egli notizierà l'interessato su:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito della loro diffusione;
- i propri diritti secondo quanto riportato al successivo art. 10;

- il nome, la denominazione o la ragione sociale ed il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

Art. 11 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge, sono presentate all'ufficio di segreteria del Comune previo pagamento dei diritti di segreteria.

Nell'ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso va prestato in forma scritta anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Art. 12 LIMITI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI

I diritti di cui all'art. 13, c. 1, lett. c) e d) della legge, non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti dei dati personali raccolti:

- a) in base alla disposizione del D.L. 3-5-1991, n. 143, convertito dalla legge 5-7-1991, n. 197 e successive modifiche;
- b) in base alla disposizione del D.L. 31-12-1991, n. 419, convertito dalla legge 18-2-1992, n. 172, e successive modifiche;
- c) dagli organi di cui all'art. 14 della legge.

Capo IV Trattamento dei dati particolari

Art. 13 DATI SENSIBILI

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

Per quanto attiene ai dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il loro trattamento è possibile per i casi indicati all'art. 22 della legge e previa autorizzazione del Garante.

Art. 14 TRATTAMENTO SOGGETTI A REGIME SPECIALE

Salvo quanto previsto al c. 2, il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, con esclusione di quelli economici, dei dati trattati sono ammesse soltanto quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso, deve essere data comunicazione al Garante.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o ad enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

Art. 15 DATI INERENTI ALLA SALUTE

Gli esercenti le professioni sanitarie, gli organismi sanitari pubblici o chiunque, per ragioni del suo ufficio, viene a conoscenza dei dati inerenti alla salute di un cittadino, possono, anche senza l'autorizzazione del garante, trattare i dati personali riguardanti lo stato di salute, limitatamente ai dati ed alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, possono, inoltre, essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato medesimo.

La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, di accertamento o di repressione di reato.

Capo V **Sanzioni e controlli**

Art. 16 **OMESSA O INFEDELE NOTIFICAZIONE**

Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli artt. 7 e 28 della legge, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero è soggetto alle pene previste dall'art. 34 della legge stessa.

Art. 17 **OMESSA ADOZIONE DI MISURE NECESSARIE ALLA SICUREZZA DEI DATI**

Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, è punito, secondo quanto previsto dall'art. 36 della legge.

Art. 18 **RAPPORTI CON IL GARANTE**

Ogni responsabile della banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dagli artt. 7 e 28 della legge restando soggetto alle sanzioni di cui agli artt. 34 e seguenti della stessa legge.

Egli, inoltre, provvede, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, c.2, della legge, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

- a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
- b) l'accesso non autorizzato;
- c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
- d) la cessione e/o la distribuzione dei dati, in caso di cessazione del trattamento.

Art. 19 **CONTROLLI**

A cura del Sindaco possono essere periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Art. 20 **TUTELA**

I diritti di cui all'art. 13, c. 1, della legge, possono essere fatti valere dinanzi all'Autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.

Art. 21 **DISPOSIZIONE FINALE E DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.-

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30-12-1998, dopo il riscontro tutorio positivo da parte della sezione centrale del CO.RE.CO. (decisione n. 933/475 del 28-01-1999), è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 25-02-1999 al 15-03-1999, ed è entrato in vigore il 15-03-1999, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-
